



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 28

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA

L'anno **2026 duemilaventisei**, addì **23 ventitre** del mese di **giugno**, alle ore **16:30** con continuazione, sia nella residenza della Provincia di Sondrio, nella sala "Michele Melazzini", sia in videoconferenza, tramite collegamento con Google Meet, si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, Presidente della Provincia;

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa **SABRINA GIUDICI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Presente
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente online
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente online
CORVI DARIO	Consigliere	Presente
PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente online
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Assente

Presenti n. 10		Assenti n. 1
-----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Illustra la presente deliberazione, su invito del Presidente, il Dirigente del Settore "Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca", dott. Gianluca Cristini.

PREMESSO che:

- la legge regionale 16 agosto 1993 n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" agli art. 48 e 49 disciplina la vigilanza venatoria, nonché i poteri e i compiti degli addetti a tale vigilanza e in particolare, l'art. 48 prevede che la stessa venga esercitata anche da guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e che l'attività di tali guardie venga coordinata dalle province;
- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" all'art. 148 disciplina la vigilanza ittica, prevedendo che la stessa possa essere esercitata oltre che dagli agenti di polizia provinciale anche da cittadini disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri appartenenti ad associazioni di pescatori e che a queste due categorie la Provincia riconosce la nomina di guardia giurata;
- la Provincia riconosce la funzione del volontariato e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale con particolare riferimento alla tutela della fauna selvatica;
- con precedente deliberazione n° 12 del 19 febbraio 2010 il Consiglio provinciale ha approvato il regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica;

RITENUTO di dover aggiornare tale regolamento, al fine di rendere l'attività di vigilanza volontaria di maggiore supporto al ruolo istituzionale svolto dal Corpo di Polizia Provinciale e dal servizio "Caccia e Pesca";

VISTA la bozza del nuovo "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica" e ritenutala meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole, previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	10
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	10
* favorevoli	n.	10
* contrari	n.	=

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica", facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	10
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	10
* favorevoli	n.	10
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di renderlo immediatamente vigente.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO- VENATORIA E FAUNISTICA

ART. 1 FINALITA'

L'attività di vigilanza ittico-venatoria e faunistica che si esplica attraverso funzioni e attività finalizzate alla informazione, prevenzione e controllo in materia di leggi, regolamenti e ordinanze poste a tutela della fauna e al corretto svolgimento dell'attività venatoria e della pesca, nonché alla repressione delle infrazioni nella materia stessa, viene istituzionalmente svolta dagli ufficiali e agenti del corpo di "Polizia Provinciale" che rivestono, ai sensi di legge, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il presente regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria che, a supporto e in sinergia con quella istituzionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, viene svolta dalle Guardie volontarie provinciali (GVP) e dalle Guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche.

ART. 2 COORDINAMENTO OPERATIVO

Il coordinamento operativo dell'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria, è affidato al Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, e viene esercitato anche mediante ufficiali di Polizia Provinciale dislocati sul territorio.

Il Comandante, o suo delegato, stabilisce il piano di operatività mensile in cui opereranno le Guardie Volontarie; acquisisce i processi verbali e, previa verifica della loro regolarità, provvede al successivo inoltro agli uffici competenti.

ART. 3 GUARDIE VOLONTARIE PROVINCIALI

Le Guardie Volontarie Provinciali (GVP), collaborano e affiancano la Polizia Provinciale nello svolgimento del servizio istituzionale, nell'ambito delle linee generali di coordinamento di cui al presente regolamento.

Il conferimento della qualifica di GVP è attribuito, mediante atto del dirigente del Settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca", a coloro che abbiano partecipato ai corsi istituiti dalla Provincia di Sondrio, o da altri soggetti e riconosciuti equipollenti, e abbiano superato l'esame finale e uno specifico test psico - attitudinale.

L'elenco delle Guardie Volontarie provinciali è tenuto presso la Polizia Provinciale.

Alle guardie volontarie vengono assegnate uniformi e strumenti operativi, nonché eventuali autovetture di servizio se nelle disponibilità finanziarie della Provincia. L'amministrazione provinciale si fa carico di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

In particolare, le GVP:

- operano esclusivamente in collaborazione e affiancamento del personale della Polizia Provinciale e, comunque, sempre secondo le direttive dello stesso;
- nel rispetto delle indicazioni operative del Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, possono essere impiegate a sostegno delle attività gestionali e complementari del servizio "Caccia e pesca" della Provincia.

Le GVP, autorizzate con decreto dirigenziale allo svolgimento delle loro funzioni, non possono svolgere anche funzioni in nome e per conto di associazioni ittico-venatorie, ambientaliste e agricole, pur potendone essere iscritte.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le Guardie Volontarie sono impegnate nell'attività di vigilanza di supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, tenuto conto della consistenza organica di quest'ultima, dell'ampiezza e della varietà del territorio provinciale, del numero di esercenti l'attività ittica e quella venatoria.

Nel caso in cui la pattuglia sia formata da agenti di Polizia Provinciale e Guardie Volontarie, il Responsabile della pattuglia, cui competono le decisioni in ordine agli itinerari e alle modalità di espletamento del servizio, è l'agente di Polizia Provinciale preposto.

ART. 5 COMPITI DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

La vigilanza volontaria si esplica mediante attività tendenti a:

- svolgere vigilanza ittico-venatoria, ai sensi dell'art. 27, 2° comma, della legge 157/92 e dell'art. 148 della L.R. n. 31 del 05.12.2008, concorrendo alla protezione del territorio e dell'ambiente, mediante azioni volte alla prevenzione delle violazioni alla normativa che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca in acque interne;
- concorrere all'accertamento delle violazioni nelle materie di cui al punto precedente comportanti l'applicazione di sanzioni;
- collaborare, su richiesta, all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia, anche mediante interventi di vigilanza nei luoghi ove siano in svolgimento manifestazioni finalizzate alla diffusione della conoscenza della fauna selvatica e delle tradizioni ittico-venatorie, nonché mediante interventi presso le scuole per la diffusione di informazioni concernenti sia il corretto svolgimento delle attività di caccia e di pesca, sia il corretto utilizzo del bene ambiente;
- costituire un supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico/ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di:
 - censimento, cattura e immissione della fauna selvatica;
 - controllo e contenimento selettivo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita che siano di pregiudizio alla salute pubblica, alle colture agricole, alla piscicoltura, al patrimonio storico-artistico, con particolare riferimento all'anomala diffusione di specie alloctone;
 - delimitazione di aree destinate a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura mediante apposizione delle relative tabelle;
 - recupero e gestione della fauna selvatica ferita o inabile;
 - controllo degli allevamenti di fauna selvatica;
 - semine ittiche;
- promuovere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
- collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri di carattere ecologico-ambientale;

ART. 6 REGOLE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza volontaria si attua nella stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme regolamentari provinciali.

Possono svolgere il servizio di Vigilanza Volontaria esclusivamente le guardie in possesso dei requisiti di legge e dello specifico decreto dirigenziale di autorizzazione.

In particolare, le Guardie Volontarie:

- compilano con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, curando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome; in particolare al termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano la trasmissione al referente indicato dalla Provincia entro la settimana successiva;
- compilano l'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul modello rilasciandone copia, ove possibile, al contravvenzionato previa firma apposta dallo stesso, e ne trasmettono tempestivamente copia al referente indicato dalla Provincia;
- osservano scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- per esigenze di sicurezza e coordinamento, nonché per garantire il rispetto del segreto d'ufficio, durante lo svolgimento del servizio non possono essere accompagnate o supportate da persone terze rispetto al servizio stesso, così come non possono trasportare persone terze sui veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio;
- mantengono un comportamento irreprensibile con gli agenti provinciali e con le persone con cui vengono in contatto per ragioni del servizio svolto;
- mantengono un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
- nell'esercizio delle proprie funzioni, prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante l'esposizione ben visibile dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- nell'esercizio delle proprie funzioni indossano l'uniforme fornita dall'amministrazione provinciale, caratterizzata unicamente da fregi, distintivi e mostrine proprie della stessa e che dovrà differenziarsi da quella in dotazione alla Polizia Provinciale; in ogni caso non è consentito indossare o esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di corpi militari e/o civili o che possano ingenerare confusione con gli stessi; l'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal comandante del corpo di "Polizia provinciale";
- partecipano ai corsi di aggiornamento e di formazione eventualmente organizzati dalla Provincia, comprese le riunioni di servizio;
- segnalano per iscritto al referente individuato dalla Provincia, per quanto di competenza, ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente faunistico alla cui tutela sono chiamati a concorrere;
- durante lo svolgimento del servizio di vigilanza non possono portare armi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento della Provincia di Sondrio per il controllo della fauna selvatica e inselvatichita ed in occasione degli interventi autorizzati per i quali si ravvisi la possibilità di abbattimento eutanasico di fauna selvatica;
- non svolgono alcuna attività venatoria e/o di pesca durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

ART. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ferme restando le responsabilità civili e penali, per fatti o comportamenti commessi durante l'espletamento del servizio, l'inosservanza e/o la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento alle regole di cui al precedente art. 6, comporterà, in funzione della gravità del fatto o comportamento, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. sospensione temporanea fino a sei mesi dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria;
- d. revoca dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

In applicazione a quanto previsto dall'art. 1 R.D.L. 1952/35 e dalle vigenti norme che regolano la materia delle Guardie Giurate (Regolam. Esec. T.U.L.P.S.), il presente Regolamento viene trasmesso per competenza al Prefetto e al Questore della provincia di Sondrio.



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2245 /2026 con oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 18/06/2026

**IL DIRIGENTE
(CRISTINI GIANLUCA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 28 del 23/06/2026

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA.

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 24/06/2026

Il funzionario delegato
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente